



**COMUNE DI SAN MAURO CASTELVERDE  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI  
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA IN  
LUOGHI PUBBLICI  
E APERTI AL PUBBLICO**

*approvato con deliberazione di C.C. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## INDICE

<b>Art. 1- Oggetto</b>	<b>1</b>
<b>Art. 2- Finalità e definizioni</b>	<b>1</b>
<b>Art. 3- Ambito di applicazione</b>	<b>3</b>
<b>Art. 4- Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza</b>	<b>3</b>
<b>Art. 5- Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati</b>	<b>4</b>
<b>Art. 6- Designato e autorizzati</b>	<b>4</b>
<b>Art. 7- Modalità di raccolta dei dati personali</b>	<b>5</b>
<b>Art. 8- Obblighi degli operatori e modalità di ripresa</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9- Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia</b>	<b>6</b>
<b>Art. 10- Informazione</b>	<b>6</b>
<b>Art. 11- Diritti degli interessati</b>	<b>7</b>
<b>Art. 12- Modalità di accesso agli atti da parte degli interessati</b>	<b>7</b>
<b>Art. 13- Sicurezza dei dati</b>	<b>7</b>
<b>Art. 14- Videosorveglianza a scopo di prevenzione deposito incontrollato dei rifiuti</b>	<b>9</b>
<b>Art. 15- Cessazione del trattamento dei dati</b>	<b>9</b>
<b>Art. 16 - Mezzi di tutela in via amministrativa e giurisdizionale</b>	<b>10</b>
<b>Art. 17 - Provvedimenti attuativi</b>	<b>10</b>
<b>Art. 18 – Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali</b>	<b>10</b>
<b>Art. 19 – Protocolli d'intesa</b>	<b>10</b>
<b>Art. 20- Rinvio</b>	<b>11</b>
<b>Art. 21- Pubblicità del regolamento</b>	<b>11</b>

## **Articolo 1 – Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali, realizzate mediante impianti fissi e/o mobili, installati dall'amministrazione comunale per la video sorveglianza di luoghi pubblici e/o aperti al pubblico gestiti dal Comando di Polizia Locale. Detto trattamento si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed alla protezione dei dati personali, compresa la libertà di circolazione.

2. Per tutto ciò che non è disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a:

- DPR n. 15 del 15/01/2018 “Regolamento a norma dell'art. 57 del d.lgs. 196/2003, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia”.
- Reg. UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e s.m.i.
- Dir. UE n. 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/77/GAI del Consiglio.
- D.lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.
- D.lgs. n. 51/2018 “Attuazione della direttiva UE 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/77/GAI del Consiglio”.
- Art. 54 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
- Decalogo del 29/11/2000 promosso dal Garante per la protezione dei dati personali (art. 7 l. n. 675/1996).
- Circolare Min Interno n. 558/A/471 del 08/02/2005.
- D.L. n. 11/2009 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, in particolare l'art. 6.
- Provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 08/04/2010.
- Linee guida europee 3/2019 adottate il 29 gennaio 2020.

3. La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi stabiliti dall'art. 5 del Reg. UE 2016/679.

## **Articolo 2 – Finalità e definizioni**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità: promozione e regolamentazione di un sistema integrato di sicurezza urbana mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza (di seguito indicato come Impianto) dislocati sul territorio comunale. L'utilizzo delle immagini e il trattamento dei dati personali rilevati con l'attivazione di sistemi pubblici di videosorveglianza presenti sul territorio comunale sono gestiti dal Comune di San Mauro Castelverde – Polizia Locale, nel rispetto delle normative vigenti, dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale secondo i principi di liceità, minimizzazione e proporzionalità.

2. L'impianto di videosorveglianza ed ogni dispositivo ad esso collegato devono essere progettati, realizzati e configurati per ridurre al minimo l'utilizzo dei dati personali e ogni riferimento identificativo, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi o altre modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. La visione diretta delle immagini avviene presso una postazione dedicata e riservata ubicata presso gli uffici del Comando della Polizia Locale del Comune di San Mauro Castelverde, con la possibilità di estensione alle centrali operative delle forze di Polizia.

4. L'eventuale collegamento del sistema di videosorveglianza della Polizia Locale di San Mauro Castelverde con le centrali operative delle altre forze di Polizia può avvenire previo motivato accordo tra il Comune di San Mauro Castelverde, la Prefettura – UTG di Palermo e le forze di Polizia.

5. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;

b) per “**trattamento**”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

c) per “**dato personale**”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d) per “**titolare**”, il Comune di San Mauro Castelverde cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per “**designato**” o “**soggetto designato**”, la persona fisica espressamente designata che opera sotto l'autorità del Titolare o Responsabile (art 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 101/2018)

f) per “**responsabile del trattamento**”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento in particolare per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, affidi incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto del Titolare;

g) per “**autorizzati del trattamento**”, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile debitamente formate;

h) per “**interessato**”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;

i) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

j) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

k) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

m) per “**impianto di videosorveglianza**”, l’insieme dei dispositivi per: la registrazione, la trasmissione, la visione e la conservazione delle immagini e dei filmati.

6. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia al disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con Decreto Legislativo 30giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii ed al Regolamento UE 2016/679.

### **Articolo 3 - Ambito di applicazione**

1. L’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- a) liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- b) proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- c) finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- d) necessità, con esclusione tassativa di uso superfluo della videosorveglianza.

### **Articolo 4 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell’impianto di videosorveglianza**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell’attivazione di un impianto di videosorveglianza sia fisso che mobile.

2. Mediante l’attivazione dell’impianto di cui al comma precedente, vengono perseguite le seguenti finalità:

- a) protezione e incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana; ordine e sicurezza pubblica; prevenzione, accertamento e/o repressione dei reati; razionalizzazione e miglioramento dei servizi al pubblico finalizzati ad accrescere la sicurezza dei cittadini;
- b) prevenire atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale e di disturbo alla quiete pubblica;
- c) rilevazione di infrazioni in materia ambientale nel quadro di quanto previsto dalla legge;
- d) acquisizione di fonti di prova in caso di illeciti penali;
- e) controllare le aree considerate a maggior rischio per la sicurezza, l’incolumità e l’ordine pubblico;
- f) attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- g) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- h) verificare l’osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l’adozione degli opportuni provvedimenti.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese della videosorveglianza che, in relazione ai luoghi di installazione delle

videocamere, interessano i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

4. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

### **Articolo 5 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**

1. In ossequio al disposto di cui all'art. 35, paragrafo 3, lett. c) del RGPD, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al traffico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

2. Parimenti si procederà nel caso in cui il trattamento dei dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

### **Articolo 6 - Designato e Autorizzati**

1. Il Comandante della Polizia locale di San Mauro Castelverde o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliata presso la casa comunale in ragione delle funzioni svolte, è nominato quale "**Designato del trattamento dei dati personali rilevati**". Per tale incarico è consentito il ricorso alla nomina degli autorizzati o dei responsabili esterni del trattamento dei dati.

2. Il Designato del trattamento dei dati personali:

a) deve rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza e le disposizioni del presente regolamento.

b) procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni e istruzioni.

c) custodisce i dati eventualmente estrapolati per le finalità di cui al presente regolamento.

d) designa gli autorizzati con proprio atto, specificando i compiti di ciascuno di essi e curandone la formazione per il corretto utilizzo delle apparecchiature verificando periodicamente sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari da parte degli autorizzati.

3. I compiti affidati al designato del trattamento dei dati personali devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di nomina.

4. Il Designato del trattamento dei dati personali è autorizzato per iscritto dal Titolare quando sia necessario ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che prestino garanzie sufficienti, con lo scopo di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di assicurare la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, sia necessario far ricorso a soggetti esterni cui affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questo caso, il Designato del trattamento provvederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile, mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile al Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 RGPD. In caso di autorizzazione scritta generale da parte del Titolare, il Designato informerà lo stesso in merito ad eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri Responsabili del trattamento, con possibilità per il titolare del trattamento di opporsi a tali modifiche.

5. Gli Autorizzati al trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni impartite per iscritto dal Designato.

6. L'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli autorizzati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal presente regolamento.

7. L'accesso ai sistemi di videosorveglianza è consentito esclusivamente al Designato, agli autorizzati al trattamento ed ai responsabili del trattamento mediante chiavi di accesso personalizzate.

### **Articolo 7 - Modalità di raccolta dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati, ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 6;

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, sia fisse che mobili, installate in corrispondenza di strade, intersezioni, piazze, parchi e immobili pubblici o ad uso pubblico, secondo le necessità di controllo che si presenteranno per i sistemi mobili e secondo l'elenco dei siti di ripresa predisposto dall'amministrazione comunale, previa consultazione con le forze dell'ordine, per quanto riguardagli impianti fissi. Le telecamere sono installate ad un'altezza tale da non poter essere raggiunte se non mediante scale o altri mezzi, al fine di evitare fenomeni di vandalismo.

3. Le telecamere di cui al precedente comma consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il sistema non acquisisce tracce audio, in quanto si realizzerebbe una intercettazione ambientale non consentita dalla finalità di suddetto servizio;

4. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

5. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso idoneo locale nella sede del Comune. Ivi vengono registrate le immagini delle videocamere su appositi server dedicati, posizionati in stanze protette, accessibili solo al personale autorizzato. Solamente nella sede della Polizia Locale e nelle eventuali centrali operative delle forze di polizia collegate è possibile la visualizzazione su monitor delle immagini di ripresa.

6. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati derivanti dalle attività di videosorveglianza finalizzate alla tutela della sicurezza urbana è limitato ai sette giorni successivi alla registrazione, fatte salve documentate esigenze di ulteriore conservazione.

7. I sistemi sono configurati in modo da attivare l'integrale cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati delle informazioni, allo scadere del termine previsto dal precedente comma 6.

8. Il sistema di accesso alle immagini dei monitor del centro di controllo dovrà essere fornito di "log" di accesso, che saranno conservati per la durata di 6 mesi. Qualora il centro di controllo dell'impianto sia sprovvisto di procedura automatica di memorizzazione delle identità che hanno avuto accesso al sistema, sarà adottato un "registro degli accessi"; sul registro, composto da pagine numerate e firmate dal Designato, saranno annotate a cura degli autorizzati, data ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quanto ritenuto opportuno annotare.

## **Articolo 8 - Obblighi degli operatori e modalità di ripresa**

1. I sistemi disciplinati dal presente regolamento devono consentire esclusivamente il monitoraggio delle aree pubbliche o ad uso pubblico; non è ammessa attività di videosorveglianza delle proprietà private, nel qual caso, sarà necessario oscurare l'immagine.
2. L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli autorizzati al trattamento dovrà essere strettamente limitato a casi di documentata necessità.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, le immagini possono essere riesaminate, nel limite di tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 comma 2 ad opera del Designato del trattamento degli autorizzati al trattamento e dei responsabili del trattamento.

## **Articolo 9 - Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie o di Polizia**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'Autorizzato o il Designato provvederanno a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 7, l'autorizzato procederà all'estrapolazione delle stesse su supporti digitali.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.
4. Nel caso in cui gli organi della polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che sono contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Titolare.
5. L'accesso e la consultazione delle immagini da parte di altre Forze di Polizia sarà oggetto di preventivo accordo con la nomina di un responsabile al trattamento dati personali.

## **Articolo 10 - Informazione**

1. Il Comune di San Mauro Castelverde, in ottemperanza a quanto stabilito dal Codice in materia di protezione dei dati personali, si obbliga ad informare le persone che stanno per accedere in una zona videosorvegliata, affiggendo un'adeguata segnaletica.
2. Il supporto informativo dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera o del dispositivo di videosorveglianza, nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. La segnaletica dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, con un'informativa minima di videosorveglianza integrata, l'indicazione del titolare del trattamento, la finalità perseguita, il collegamento con le forze di polizia al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate con rinvio al sito del Comune di San Mauro Castelverde per la

consultazione del testo integrale dell'informativa.

3. Il Comune di San Mauro Castelverde, nella persona del Designato, adempie agli obblighi informativi previsti dal provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante della Protezione dati personali, mediante pubblicazioni sul sito internet istituzionale e/o manifesti o mezzi di diffusione locale.

4. L'Ente, nella persona del Designato del trattamento dei dati, si obbliga ad informare la comunità cittadina dell'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, dell'eventuale incremento dimensionale dell'impianto stesso e dell'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante pubblicazione all'AlboPretorio on-line.

5. In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un autorizzato, ove richiesto, è tenuto a fornire anche oralmente un'informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

### **Articolo 11 - Diritti degli interessati**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, il Designato si obbliga ad adempiere a quanto previsto dal punto 3.5 del Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 e dal capo III del Regolamento UE 2016/679.

### **Articolo 12 - Modalità di accesso agli atti da parte degli interessati**

1. L'interessato può accedere ai dati personali che lo riguardano, al fine di esercitare i propri diritti, e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, presentando apposita istanza che sarà vagliata dal Responsabile della protezione dei dati.

2. L'esito dell'istanza sarà comunicato all'interessato entro 30 giorni dalla richiesta e, in caso di accertamenti complessi che richiedano specifiche operazioni tecniche o siano di particolare complessità, sarà comunicato all'interessato, entro il termine di cui sopra, l'eventuale ulteriore termine per il rilascio delle informazioni/dati richiesti.

3. In caso di diniego, il Designato, nel termine di cui al comma 2, informa l'interessato dei motivi del diniego e della possibilità di proporre reclamo al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale.

4. Se il richiedente è un soggetto pubblico legittimato o l'Autorità Giudiziaria, l'accesso è consentito previa richiesta scritta e motivata, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 13 - Sicurezza dei dati**

1. L'accesso al server dell'impianto di videosorveglianza è riservato, oltre al Titolare e al Designato dei dati personali in materia di videosorveglianza:

- a) al personale in servizio presso il Comando della Polizia Locale di San Mauro Castelverde, debitamente formato sull'utilizzo dell'impianto e autorizzato per iscritto dal Designato;
- b) l'Amministratore di sistema e della rete informatica comunale;
- c) il personale tecnico esterno dell'azienda che interviene in caso di manutenzione del sistema.

2. Alla sala controllo possono accedere, oltre al Titolare e al Designato dei dati personali in materia di videosorveglianza:

- a) il personale in servizio della Polizia Locale, debitamente formato sull'utilizzo dell'impianto e autorizzato per iscritto dal Designato;
- b) il personale tecnico esterno dell'azienda che interviene in caso di manutenzione del sistema;
- c) le forze di polizia, sulla base di una richiesta scritta e motivata, formulata dal rispettivo Ente di appartenenza, nonché per finalità di polizia giudiziaria, sulla base di formale richiesta del pubblico ministero;
- d) l'interessato del trattamento debitamente autorizzato in quanto oggetto di riprese che abbia presentato una istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondola procedura di cui al precedente art. 12. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente. Al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte del Designato del trattamento, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi di altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) i soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, c. 7, della L. 241/1990, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

3. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito a coloro che sono stati individuati ai sensi del comma 2.

4. La sala di controllo ove sono posizionati i monitors è ubicata presso i locali del Comando della Polizia locale di San Mauro Castelverde ovvero in altro locale idoneo. I monitors sono collocati in modo tale da non consentire la visione delle immagini, nemmeno occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.

5. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza come previsto dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

6. Le misure minime di sicurezza dovranno rispettare i seguenti principi:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori, devono essere configurati diversi livelli di visibilità e trattamento delle immagini. Laddove tecnicamente possibile in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i predetti soggetti, designati, autorizzati o, eventualmente, responsabili del trattamento, devono essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti ad ognuno, unicamente le operazioni di propria competenza;
- b) ogni utente che avrà accesso alla piattaforma dovrà avere una sua password complessa con almeno 8 caratteri a scadenza almeno 180 gg con la registrazione e la conservazione degli ultimi sei mesi dei Log di accesso;
- c) deve essere attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di effettuare operazioni di cancellazione o duplicazione dei dati;
- d) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini devono essere predisposte misure tecniche e/o organizzative per la cancellazione, anche in forma automatica, delle registrazioni, allo scadere del termine previsto;

- e) l' Internet Protocol (IP) del sistema deve avere una rete a parte separata dagli altri uffici comunali;
- f) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, occorre adottare specifiche cautele. In particolare, i soggetti preposti alle predette operazioni potranno accedere alle immagini solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche ed in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitanti alla visione delle immagini;
- g) qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale;
- h) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per l'eventuale trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie wi-fi, wi-max, Gprs).
7. A norma delle disposizioni emanate dal Garante, si stabilisce che il Titolare o il Designato debbono nominare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
8. Si dovranno individuare altresì diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini da coloro che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
9. La diffusione di immagini personali è consentita quando la persona interessata ha espresso il proprio consenso o è necessaria per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica o è giustificata da necessità di giustizia o di polizia; essa è comunque effettuata con modalità tali da non recare pregiudizio alla dignità della persona.

#### **Articolo 14 - Videosorveglianza a scopo di prevenzione deposito incontrollato dei rifiuti**

1. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza fissi e/o mobili risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose o di abbandono/deposito incontrollato dei rifiuti solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo tradizionali.
2. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure, nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, legge 24 novembre 1981, n. 689).

#### **Articolo 15 - Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati personali sono:
- a) distrutti;
  - b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
  - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato nei termini previsti

dalla legge.

### **Articolo 16 - Mezzi di tutela in via amministrativa e giurisdizionale**

Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77-78-79 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 ed al D. Lgs. 101/2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la Direttiva 95/45/CE”.

### **Articolo 17 - Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale, previa consultazione con le forze dell’ordine, l’adozione dei successivi provvedimenti attuativi, in particolare la presa d’atto dell’elenco dei siti di ripresa e la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con il presente regolamento.

### **Articolo 18 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali**

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.
2. Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Designato del trattamento ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 82 RGPD.
3. Il Titolare o il Designato del trattamento è esonerato dalle responsabilità se dimostra che l’eventodannoso non gli è in alcun modo imputabile.

### **Articolo 19 – Protocolli d’intesa**

1. E’ fatto salvo l’utilizzo dei dispositivi di videosorveglianza implementati sul territorio comunale in condivisione con le forze di polizia ad ordinamento statale, in ottemperanza e nel rispetto delle direttive emanate dal Ministero dell’Interno e di eventuali protocolli d’intesa di tipo gestionale con la Prefettura UTG di Palermo e le forze di polizia competenti sul territorio, nonché istituti di Vigilanza autorizzati dall’Autorità competente. In tal caso, le Amministrazioni delle rispettive forze di polizia o istituti di vigilanza sono da considerarsi quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali in quanto possono individuare finalità e mezzi del trattamento in modo autonomo.

## **Articolo 20 - Rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia al Regolamento UE 2016/679 e alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 ed alle prescrizioni riportate nel Provvedimento in materia di videosorveglianza, adottato dal Garante per la protezione dei dati personali con propria deliberazione del 8 aprile 2010.
2. Sono fatte salve ulteriori disposizioni vigenti in materia e successivi provvedimenti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. Si richiama il Decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 aprile 2009, n. 38, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, con particolare riferimento all'art. 6 comma 7.

## **Articolo 21 - Pubblicità del regolamento**

Copia del presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e sul sito istituzionale del Comune di San Mauro Castelverde in modo che chiunque possa prenderne visione in qualsiasi momento.